

Scheda tecnica Legge regionale 6 luglio 2012 n. 8 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29 “Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione”.

Ad oltre dieci anni dalla adozione della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29 “Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione”, ragioni di economicità e semplificazione dell’azione amministrativa hanno suggerito un suo aggiornamento.

E’ proprio a tale legge, infatti, che opera il rinvio dell’art. 22 dello Statuto nel fare riferimento alla legge regionale per la disciplina delle modalità di svolgimento del referendum per l’approvazione dello Statuto e delle sue variazioni.

In relazione alla iniziativa referendaria riconosciuta ad un cinquantesimo degli elettori della Regione, la legge regionale 29/2000 ha dovuto operare una scelta, non precostituita dalla l. cost. 1/99, ossia stabilire come determinare il dato relativo al cinquantesimo degli elettori. La scelta della legge regionale 29/2000 (art. 13), è stata di affidare agli uffici del Consiglio regionale la determinazione, con cadenza semestrale, del numero degli elettori della Regione, sulla base del numero degli elettori risultati iscritti nelle liste elettorali, comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale dai Comuni della Regione ad ogni revisione semestrale delle liste medesime a norma del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e di fare riferimento, agli effetti della presentazione di richiesta di referendum, all’ultimo calcolo svolto dagli uffici del Consiglio regionale prima della data di pubblicazione della legge di revisione statutaria.

L’elaborazione semestrale di questo dato è risultata per gli uffici dell’Assemblea legislativa un adempimento impegnativo, in quanto si è trattato di tenere due volte all’anno i necessari rapporti con tutti i comuni della Regione Emilia-Romagna. E’ peraltro evidente che a tale dispendio di risorse non corrispondono frequenti iniziative di revisione statutaria. A tutt’oggi, in relazione ai tre interventi legislativi statutari successivi alla riforma costituzionale e alla legge regionale n. 29, non è stata avanzata alcuna richiesta di referendum confermativo.

Con la presente legge, pertanto, si intende perseguire un obiettivo di semplificazione e maggiore economicità, alleggerendo le 348 amministrazioni comunali dell’onere della trasmissione semestrale alla Presidenza dell’Assemblea legislativa. La legge in esame, infatti, sostituisce l’art. 13 della legge 29/2000, prevedendo che il cinquantesimo degli elettori, necessario per l’iniziativa referendaria in parola, sia determinato in relazione al numero degli elettori quale accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione dell’Assemblea regionale in carica. Si tratta di una scelta legislativa già adottata da altre Regioni (Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Campania, Liguria, Molise, Abruzzo).

Il dato in parola può essere agevolmente recuperato nella sezione “Archivio storico delle elezioni” del sito del Ministero dell’Interno.

Si è poi colta l’occasione della rivisitazione della l.r. 29 del 2000 per l’aggiornamento dei riferimenti ivi contenuti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare con la Consulta di garanzia statutaria prevista dall’articolo 69 dello Statuto regionale.